PROTOCOLLO.E.0010107.22-06-2022

PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE - AVVOCATURA DELLA REGIONE VENETO E GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

(art. 7, comma 1 L.R. n. 37/2013 – art. 1, comma 2 L.R. n. 24/2001)

TRA

La Regione del Veneto-Giunta Regionale, di seguito denominata Regione, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona di Luca Zaia, nato a Conegliano (TV) il 27/03/1968, domiciliato ai fini della sua carica in Venezia, Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, nella sua qualità di Presidente *pro-tempore*, a ciò espressamente autorizzato con deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 25 gennaio 2022.

E

il Garante regionale dei diritti della persona, Mario Caramel, nato a San Biagio di Callalta (TV) il 29/01/1958, di seguito denominato Garante, il quale interviene nel presente atto ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37.

Le Parti, come sopra costituite,

premettono:

Per quanto riguarda il Garante regionale dei diritti della persona.

> L'articolo 63 dello Statuto della Regione del Veneto (legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1), dispone quanto segue:
"È istituito il Garante regionale dei diritti della persona, al fine di:
a) garantire, secondo procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni in ambito regionale;
b) promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti dei minori d'età e delle persone private della libertà personale."

> In attuazione dell'articolo 63 dello Statuto, il legislatore regionale ha pertanto adottato la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 *"Garante regionale dei diritti della persona",* con la quale:
– ai sensi del comma 3, art. 1, ha stabilito che il Garante: *"è organo monocratico ed esercita le funzioni ad esso attribuite in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione. Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale"*;
- ha attribuito al Garante funzioni di difesa civica (artt. 11 e 13), funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei minori di età (art. 13) e funzioni a garanzia dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (art. 14).

> Il Garante, istituito con la citata L.R. n. 37 del 2013, pertanto:
- annovera tra le proprie funzioni, indicate all' articolo 1, quelle di Difesa Civica, così definite alla lettera a), comma 2, di detto articolo: *"garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici*" e specificate nel dettaglio al CAPO II *"Attività di difesa civica"*, articoli 11 e 12.

- per l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi della lett. i), comma 1, articolo 7, *"si avvale dell'assistenza delle strutture regionali competenti…"*.

> Ferma l'autonomia e indipendenza del Garante, fissate nello Statuto regionale e nella citata legge regionale n. 37 del 2013, la struttura di supporto al Garante viene principalmente fornita, come prevede tale legge, dal Consiglio regionale-Ufficio di Presidenza.

> In caso di contenzioso il Garante ha facoltà, quale figura di rilevanza statutaria e per le sue funzioni istituzionali, di avvalersi, ove non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione e previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dell'Avvocatura regionale secondo le modalità fissate nel Protocollo d'intesa approvato da tale Ufficio con deliberazione n. 44 del 16 maggio 2013 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 730 del 21 maggio 2013.

Per quanto riguarda l'Avvocatura regionale.

> E' stata istituita con legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 e, pur incardinata nelle strutture della Giunta regionale, ai sensi delle lettere a), b) e c), comma 2 , art.1, oltre a rappresentare, assistere e difendere l'amministrazione regionale, patrocina e difende anche i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali - nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione- nonché, previa convenzione con la Regione, patrocina e difende gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali .

> In via extragiudiziale, ai sensi della lettera d), comma 2, art.1: *assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso*";

e rilevano:

> l'opportunità - ferme le vigenti modalità sopra indicate in caso di contenzioso per il quale il Garante si avvalga dell'Avvocatura regionale previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - di attivare, col presente atto, una stabile collaborazione consulenziale dell'Avvocatura regionale a supporto del Garante trattandosi di iniziativa di grande interesse per la Regione considerato che le succitate competenze, attribuite in ambito regionale a tale figura, sono di pubblico interesse in quanto poste a tutela e difesa dei "diritti della persona".
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi sono sul tappeto rilevanti e complesse tematiche giuridiche inerenti la definizione dei limiti delle funzioni già attribuite dall'ordinamento alla competenza del Garante/Difensore civico - quali l'esercizio del potere sostituivo di cui all'art. 136 del TUEL, l'accesso documentale di cui alla L. n. 241/90 e s.m.i., l'accesso civico semplice e generalizzato (FOIA) di cui al D. L.gs. n. 33/2013 e s.m.i. - nonché altre afferenti ulteriori funzioni che potrebbero essere attribuite a tale figura - quali, in materia di salute, l'applicazione dell'art. 2 della L. n. 24/2017 -. Tematiche, queste, che, anche sotto l'aspetto delle "interferenze" con le normative sulla privacy, sono di grande attualità per tutte le pubbliche amministrazioni di talché l'impegno dell'Avvocatura regionale, congiuntamente a quello delle strutture del Garante, andrebbe, al fine di evitare o definire possibili contenziosi, a beneficio non solo del Garante ma di tutte le strutture regionali.

Tutto ciò premesso e rilevato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Oggetto

1. Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il Garante si avvale della collaborazione della Regione per la costituzione di un supporto altamente specialistico di cui avvalersi nell'espletamento delle sue funzioni e in particolare delle attività di Difesa Civica.

3. La Regione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, svolge tramite la propria Avvocatura, l'attività di consulenza legale riguardante l'attività del Garante come specificata agli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 37 del 2013.

Articolo 2
Condizioni e oneri

1. La Regione si asterrà dal prestare la propria attività di consulenza relativamente alle pratiche per le quali possa configurarsi un conflitto, anche solo potenziale, con i propri interessi.
2. Le prestazioni della Regione sono a titolo gratuito.

Articolo 3
Modalità di svolgimento dell'attività

1. La Regione costituirà presso l'Avvocatura regionale, con personale ad essa assegnato e comunque senza aggravio di spesa per l'Amministrazione regionale, il supporto specialistico volto a garantire la realizzazione della collaborazione col Garante:
2. Le modalità di svolgimento dell'attività oggetto del presente Protocollo sono ulteriormente disciplinate in una apposita intesa tra Garante ed Avvocatura regionale da definirsi entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente atto.
3. Nell'ambito della collaborazione, si conviene che Garante ed Avvocatura regionale possano effettuare attività di studio e ricerca e possano, previa intesa fra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza del Consiglio ove vi siano spese non preventivate, programmare e/o realizzare eventi pubblici quali occasioni di presentazione del lavoro consulenziale svolto nonché la stampa e diffusione dei risultati dei medesimi.

Articolo 4
Decorrenza e durata

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione ed è rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo comunicazione espressa di revoca che dovrà pervenire 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Articolo 5
Risoluzione

1. Il rapporto disciplinato dal presente Protocollo è da ritenersi risolto allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:
a) grave malfunzionamento del servizio consulenziale, che rechi pregiudizio all'attività delle parti;
b) grave inadempimento degli obblighi di collaborazione.

Articolo 6
Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione oppure dall'applicazione del presente Protocollo. Eventuali controversie sono rimesse ad un collegio arbitrale composto di tre membri: un membro è nominato dalla Regione, uno dal Garante e il terzo viene individuato di comune intesa dalle parti, ovvero, in assenza di accordo, da parte del Presidente del Tribunale Civile e Penale di Venezia. Il Collegio arbitrale giudica secondo norme di diritto.

Articolo 7
Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito si rinvia ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Art. 8
Referenti

1. Il Garante designa come suo referente il Dirigente Capo del Servizio diritti della persona, che assicura il collegamento operativo con l'Avvocatura regionale anche mediante il supporto di Dirigenti e/o funzionari della Struttura.
2. La Regione designa come suo referente l'avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale che assicura il collegamento operativo con il Garante anche mediante il supporto di Dirigenti e/o funzionari della Struttura.

Articolo 9
Clausola di trasparenza

1. Il presente Protocollo viene pubblicato sui siti Internet del Consiglio Regionale del Veneto e della Giunta regionale, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 10
Informativa trattamento dati

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati e cartacei ai fini dell'esecuzione del presente atto.
2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13, 11 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Articolo 11
Registrazione - Oneri fiscali

1. La presente convenzione è stipulata digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, in forma di scrittura privata ed è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986, in conformità alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 472/E del 3 dicembre 2008.
Le spese di bollo sono a carico delle parti.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo, e sottoscritto digitalmente dalle parti.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA
Avv. Mario Caramel
MARIO CARAMEL
20.06.2022
18:03:21
GMT+01:00

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Dott. Luca Zaia
ZAIA LUCA
21.06.2022
15:39:05
GMT+00:00